

N. 07192/2010 REG.SEN.
N. 02289/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2010, proposto da:
Mario Girolami, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 22
comma 3 cod. proc. amm., con domicilio eletto presso il medesimo
in Milano, c.so Magenta, 87;

contro

Comune di Parabiago, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro
Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio dei
medesimi in Milano, via Mascagni, 24;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego di portare a conclusione la domanda di approvazione di
piano attuativo in variante al P.R.G. - C.P.U. n. 29 - "Le Residenze

su viale Lombardia" (PE-502-2007) comunicato con lettera 21.6.2010 (Atti n. 21765 del 16.6.2010) del Comune di Parabiago, notificata al ricorrente in data 5.7.2010 e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parabiago;

Vista la memoria difensiva del Comune;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Mario Girolami in proprio; Enzo Robaldo per il Comune di Parabiago;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è gravata la nota del Comune di Parabiago del 21.6.2010, prot. 23265 del 29.6.2010, con la quale l'Amministrazione preannuncia all'esponente il rigetto della domanda di approvazione di piano attuativo in variante al PRG (piano che era stato proposto dal ricorrente e da altri soggetti), in supposta applicazione del comma 3 ter dell'art. 26 della legge regionale 12/2005, il quale vieta ai Comuni ancora privi di PGT di adottare procedure in variante come quella di cui è causa, fatta eccezione per le procedure in corso al 31 marzo 2010.

Questi, in sintesi, i motivi di gravame:

- 1) violazione dell'art. 26 comma 3 ter della legge regionale 12/2005, dove si denuncia l'erronea interpretazione offerta dal Comune del citato comma 3 ter, in quanto l'Amministrazione ritiene, alla luce di un parere sul punto della Regione Lombardia, di poter considerare come "procedure in corso", solo quelle per le quali la variante sia già stata adottata ma non ancora approvata;
- 2) irrazionalità ed illogicità della motivazione ed eccesso di potere;
- 3) omissione di atti dovuti ed eccesso di potere;
- 4) omissione di diligenza, di atti dovuti ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, eccependo l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza nel merito del gravame.

All'udienza cautelare del 3.11.2010, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione.

Infatti l'atto ivi gravato, come chiaramente si desume dalla sua lettura (cfr. doc. 1 ricorrente, pag. 4), costituisce un preavviso di diniego di provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e tale preavviso, come ammesso da pacifica giurisprudenza, non è suscettibile di autonoma impugnazione, costituendo un atto meramente endoprocedimentale, di per sé non immediatamente

lesivo della posizione soggettiva vantata dal ricorrente (cfr., fra le più recenti sentenze, TAR Lazio, sez. II, 1.7.2010, n. 22079; TAR Toscana, sez. I, 8.2.2010, n. 204; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 11.1.2010, n. 270).

Nel corso dell'udienza cautelare, il ricorrente ha evidenziato come il succitato preavviso di diniego sarebbe stato confermato dal Comune con successivo provvedimento prot. 27576 del 3.8.2010 (cfr. doc. 6 dell'esponente).

Tale atto, qualora debba essere qualificato come provvedimento finale del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte (circostanza, questa, smentita dal difensore del Comune, che nella propria memoria e nel corso dell'udienza ha affermato che il procedimento non sarebbe invece ancora concluso), avrebbe dovuto essere oggetto di rituale impugnazione, mentre il presente ricorso è rivolto solo contro il precedente atto comunale del 21.6.2010, il che conferma la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.

A tale proposito, occorre evidenziare come – nel giudizio amministrativo – l'esponente abbia l'onere di indicare espressamente nell'atto introduttivo i provvedimenti che si intendono impugnare, non potendo in alcun modo ipotizzarsi forme di implicita estensione del gravame ad atti non oggetto di specifica indicazione in ricorso (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 14.1.2010, n. 200).

La pronuncia di inammissibilità esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame.

Attesa l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni suddette, deve respingersi la domanda di risarcimento del danno, del quale non è data peraltro alcuna prova.

Il particolare andamento della presente controversia, caratterizzata anche dalla scarsa chiarezza sull'esistenza del provvedimento finale del procedimento amministrativo, induce il Tribunale a compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)